



STATUTO

FONDO PENSIONE CAIMOP



Fondo Pensione
CAIMOP

Pagina vuota



Sommario

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 17 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 19 - Presidente
- Art. 20 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 21 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art. 22 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 23 - Direttore generale
- Art. 24 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 25 - Incarichi di gestione
- Art. 26 - Conflitti di interesse
- Art. 27 - Gestione amministrativa
- Art. 28 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 29 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 30 - Modalità di adesione
- Art. 30-bis - Obblighi datoriali di carattere formale
- Art. 31 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 32 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 33 - Modifica dello Statuto
- Art. 34 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 35 - Rinvio



PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “Fondo Pensione CAIMOP” (di seguito “Fondo”), già “Cassa Integrativa Medici Ospedalità Privata”, in attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 15 settembre 1987 tra AIOP, ARIS e CIMOP, per i medici dipendenti dalle Case di Cura private religiose e laiche, dai Centri di Riabilitazione e dalle altre Istituzioni Sanitarie private, dell’accordo collettivo nazionale (A.C.N.), sottoscritto in data 24 ottobre 1988 tra AIOP, ARIS e CIMOP, per la disciplina del rapporto autonomo libero professionale in collaborazione coordinata e continuativa dei medici delle Case di Cura private convenzionate, del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 07 ottobre 2020 tra ARIS e CIMOP (di seguito “fonti istitutive”).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 34.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è caimop@pec.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di fondazione ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1017 della Sezione I.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono “Destinatari” del Fondo i medici dipendenti ed i medici a rapporto libero professionale di tipo coordinato e continuativo operanti nelle istituzioni sanitarie private che applicano le fonti istitutive di cui al precedente art. 1, comma 1 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:
 - adesione esplicita, mediante la sottoscrizione del modulo di adesione di cui al successivo art. 30;
 - mediante conferimento tacito del TFR, ai sensi del successivo comma 6 dell’art. 30.

Con il perfezionamento dell’adesione al Fondo, i Destinatari assumono la qualifica di “Aderenti”.

3. Sono “vecchi iscritti” gli aderenti al Fondo sino a tutto il 28 aprile 1993, nonché i soggetti che, pur di adesione successiva rispetto a questa data, abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al Fondo la posizione individuale là accumulata.
4. Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti privi del requisito richiamato dal comma che precede.



5. Con il termine “Beneficiari” si intendono i soggetti, seppur non aderenti al Fondo, che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto, che investe in una gestione separata, mediante la stipula di contratti assicurativi con imprese di assicurazione di cui al D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni. La politica di investimento, le relative caratteristiche ed il profilo di rischio e rendimento del comparto sono descritti nella Nota informativa.

2. Il comparto è di tipo garantito ed è destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente a carico dell'aderente:

i. in cifra fissa;

ii. in % dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.

a.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo ovvero in cifra fissa in caso di cessazione del rapporto di lavoro e mantenimento della posizione.

b) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

b.1) in caso riscatto della posizione individuale;

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;

d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi gravanti su ciascuna rata trimestrale.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.



4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. All'iscritto che passi da una tipologia di rapporto di lavoro a un'altra (libero professionale o dipendente), si applicano automaticamente le modalità di versamento e la contribuzione del nuovo tipo di rapporto. L'iscritto conserva la posizione individuale di pertinenza e le capitalizzazioni ottenute dal precedente rapporto. I nuovi versamenti si aggiungono a quelli già accumulati.
8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente corrispondendo, inoltre, un interesse di mora su base annua fissato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, sentite preventivamente le fonti istitutive. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal "Fondo" sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del rendimento relativo alla posizione individuale medesima, certificato dalla gestione assicurativa utilizzata dal Fondo. L'eventuale residuo è destinato a sovvenire alle necessità amministrative del Fondo.

In caso di mancato pagamento nei termini indicati dall'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e risultato vano il formale invito a regolarizzare la posizione, il Fondo può recuperare in via giudiziaria il credito dovuto secondo modalità e criteri fissati dal regolamento di cui al periodo che precede.

Qualora non siano regolarmente versati i contributi, nonché gli interessi di mora e le eventuali spese legali, resta salvo il diritto del medico o dei suoi aventi causa di rivalersi nei confronti del datore inadempiente per il risarcimento dei danni subiti, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Fondo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a1) i) e ii).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto.
4. Ai fini del calcolo del valore del patrimonio, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato ovvero, per la parte di patrimonio impiegata in strumenti in natura assicurativa, sulla base delle norme che regolano la valorizzazione dei predetti strumenti.



5. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante alla valorizzazione del mese in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
6. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.
7. Nessuna porzione del patrimonio del Fondo può essere distratta dai fini statuari e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 Statuto Fondo Pensione Caimop



e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, fino all'intera posizione individuale nella misura del 50%, 75%, 95% o 100%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).



3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.



PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente, il Vicepresidente;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 15 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da otto componenti di cui metà eletti dagli iscritti e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. L'elezione dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione avviene secondo la procedura tempo per tempo stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, adottato previo parere favorevole delle fonti istitutive.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono il giorno successivo alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. I Consiglieri, comunque, permangono in carica sino al subentro dei successori.

Art. 16 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:
 - se trattasi di membro designato da parte datoriale, quest'ultima lo sostituisce;
 - se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli amministratori in carica devono senza indugio attivarsi per avviare la procedura di elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli iscritti e di nomina dei Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, il Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione, deve attivarsi d'urgenza per avviare la procedura di elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli iscritti e di nomina dei Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.



Art. 17 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a. definisce il modello organizzativo del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi. Cura il corretto adempimento degli obblighi comunicativi nei riguardi della COVIP;
- b. definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna;
- c. definisce la politica di remunerazione. In particolare sentite le fonti istitutive, fissa l'ammontare dei gettoni di presenza per i Consiglieri, anche in relazione al conferimento di incarichi speciali; resta fermo per i Consiglieri il riconoscimento del rimborso per le spese vive, adeguatamente documentate. Definisce il compenso in favore dei Sindaci, il quale resta immutato per l'intero mandato;
- d. definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- e. definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- f. definisce i piani d'emergenza;
- g. effettua la valutazione interna del rischio;
- h. definisce la politica di investimento;
- i. definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- j. approva il bilancio di esercizio;
- k. fissa le procedure per la selezione di gestori assicurativi per la gestione delle risorse, definendo i contenuti delle convenzioni ed il sistema di controllo della gestione;
- l. sceglie i gestori assicurativi a esito delle procedure di cui alla lettera precedente;
- m. delibera le convenzioni assicurative per l'attribuzione delle rendite, ove già non considerate nelle convenzioni di cui alla precedente lettera k);
- n. definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- o. definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- p. effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- q. elegge il Presidente e il Vicepresidente e incarica il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- r. nomina il Direttore generale, determinandone il compenso;
- s. designa i responsabili delle Funzioni fondamentali della gestione dei rischi e della revisione interna;
- t. può deliberare l'utilizzo di una società di servizi amministrativi;
- u. è facoltizzato ad attribuire eventuali incarichi speciali a uno o più Consiglieri e conferisce delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza;
- v. sentite le fonti istitutive, fissa l'ammontare della quota annua di partecipazione, quale parte della contribuzione dovuta;
- w. disciplina le modalità di erogazione delle anticipazioni e del reintegro della posizione individuale;
- x. adotta le necessarie misure di trasparenza con gli iscritti;
- y. fa luogo alla formale approvazione delle modificazioni dello Statuto previo parere favorevole delle fonti istitutive, attivando l'inerente procedura autorizzativa. Il Consiglio di Amministrazione provvede direttamente ad adeguare la normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- z. dà attuazione nell'ordinamento del Fondo a cogenti disposizioni di legge e a prescrizioni che pervengano dalla COVIP;



- aa. cura l'accensione in favore degli iscritti di specifiche coperture assicurative per invalidità e/o premorienza, se ciò è stabilito dalle fonti istitutive;
- bb. delibera modalità e criteri per il recupero giudiziale di eventuali crediti contributivi vantati nei riguardi di datori di lavoro;
- cc. previa preventiva approvazione delle fonti istitutive, emana il regolamento elettorale e, sentite le fonti istitutive stesse, gli altri regolamenti applicativi statutariamente prescritti, nonché, in ogni caso, quelli che giudichi opportuni;
- dd. previo parere favorevole delle fonti istitutive, delibera lo scioglimento del Fondo, nominando uno o più liquidatori
- ee. in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari;
- ff. stabilisce le eventuali coperture di carattere assicurativo per i rischi professionali in capo ai componenti gli Organi di amministrazione e controllo del Fondo.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata ai Consiglieri e ai Sindaci almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza è possibile l'invio della convocazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica certificata entro i cinque giorni precedenti la riunione. L'avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dal Collegio Sindacale.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno cinque Consiglieri, di cui tre elettivi. In ogni caso tra i presenti vi deve essere il Presidente o il Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio delibera:

- a maggioranza dei presenti, in tutti i casi non previsti dagli alinea che seguono;
 - con la maggioranza dei due terzi dei presenti sulle materie di cui all'art. 17, comma 2, lett. j), k), l), cc);
 - con la presenza di almeno i tre quarti dei consiglieri e a maggioranza dei presenti sulla determinazione di cui all'art. 17, comma 2, lett. y);
 - con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei consiglieri sulla determinazione di cui all'art. 17, comma 2, lett. dd).
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal segretario.
 - 4-bis. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le seguenti garanzie:
 - (I) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - (II) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (III) che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (IV) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - (V) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati telematicamente a cura del



Fondo, nei quali gli intervenuti possano affluire.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 19 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti gli aderenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) segnala alla COVIP ogni vicenda suscettibile di modificare il funzionamento del Fondo, fornendole adeguata informazione;
 - c) trasmette alla COVIP ogni variazione dello Statuto, stabilita dalle fonti istitutive, unitamente a una nota esplicativa delle modifiche apportate, e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa di settore tempo per tempo vigente o che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) assume, in casi straordinari di necessità e di urgenza i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, lett. a), c), e), f), g), j), k), l), m), q), r), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ff). Le deliberazioni d'urgenza vanno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e sinteticamente motivate.
 - e) trasmette alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate
4. In caso di impedimento del Presidente, le inerenti funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 20 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e quattro supplenti di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà designati in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. L'elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori avviene secondo la procedura tempo per tempo stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, adottato previo parere favorevole delle fonti istitutive.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.



6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono il giorno successivo alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nel corso della prima adunanza collegiale del triennio.

Art. 21 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 22 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce in via ordinaria con cadenza trimestrale e in via straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno oppure sia richiesto da almeno due membri.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con avviso scritto, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, recante la data, il luogo, l'ora e l'inerente ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere inoltrata mezzo telefax, telegramma o e-mail due giorni prima della riunione.
- 2-bis. Il Collegio Sindacale può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie tecniche di cui all'art. 18, comma 4-bis.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione e sottoscritto dai partecipanti all'adunanza. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.



6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 23 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 24 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 25 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.



Art. 26 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 27 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 28 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 29 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci devono essere tempestivamente trasmessi, dopo l'approvazione, a ciascuna fonte istitutiva.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.



PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 30 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 30-bis - Obblighi datoriali di carattere formale

1. Intervenuta l'iscrizione del medico al Fondo, il datore di lavoro è tenuto a fornire al "Fondo" medesimo ogni necessaria notizia riguardante l'iscritto, la quale gli sia richiesta, nonché comunicare d'iniziativa, con ogni tempestività:
 - eventuali variazioni relative alla qualifica dell'iscritto;
 - eventuali modificazioni sia del tipo di rapporto di lavoro (dipendente o libero professionale), sia dell'orario (tempo pieno, tempo definito, part-time);
 - eventuali periodi di aspettativa;
 - la cessazione del rapporto, mediante attestato di servizio, riportante, tra l'altro, l'informativa circa il trattamento tributario del T.F.R. eventualmente corrisposto.
2. I datori di lavoro devono trasmettere al Fondo con cadenza trimestrale elenchi nominativi con l'indicazione dei contributi corrispondenti a ogni singolo medico, mediante la compilazione dell'apposito modello predisposto al "Fondo" stesso. Il modello va inviato al Fondo entro il 15 del mese successivo al trimestre a cui è riferita la contribuzione.
3. I datori di lavoro devono trasmettere al Fondo, con la cadenza prevista da apposito regolamento all'uopo emanato dal Consiglio di Amministrazione, elenchi nominativi con l'indicazione dei contributi relativi alle quote di accantonamento al T.F.R. corrispondenti ad ogni singolo medico, mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello predisposto dal Fondo medesimo.
4. Il mancato rispetto degli adempimenti fissati dai precedenti commi, configurando un danno per l'iscritto e per il Fondo, può divenire oggetto di richiesta di risarcimento da parte del Fondo stesso e/o dell'interessato.
5. Le materie di cui ai commi che precedono possono formare oggetto, tempo per tempo, di uno o più regolamenti applicativi, sentite le fonti istitutive.



Art. 31 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 32 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 33 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto, previo parere favorevole delle fonti istitutive, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza delle fonti istitutive e trasmesse alla COVIP.

Art. 34 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.